

CLXV.

TORNATA DEL 6 MARZO 1907

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Comunicazioni della Presidenza — Presentazione di disegno di legge — Discussione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul Regio decreto 16 agosto 1906 per modificazioni allo Statuto dell' Istituto di credito agrario per il Lazio (N. LXXXI - Documenti) — Dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio e risposta del relatore, senatore Sacchetti — Sono approvate le conclusioni della Commissione — Presentazione di disegni di legge — Discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 249-A bis) — Aperta la discussione generale, parlano i senatori Sani, Buonamici, Del Mayno, relatore, Primerano, presidente dell' Ufficio centrale, Scialoja, ed il ministro della guerra — Ritiro di un disegno di legge — Ripresa la discussione, si approva un ordine del giorno dell' Ufficio centrale, accettato dal Governo; poi, chiusa la discussione generale, si procede a quella degli articoli — L'art. 1 è approvato dopo osservazioni dei senatori Finali, Sani e del ministro della marina — Gli altri articoli (meno il 3, il 43 e il 45, che a proposta del senatore Scialoja e del ministro della marina, sono sospesi e rinviati all' esame dell' Ufficio centrale) con modificazioni al 2, del senatore Scialoja, al 28 del ministro della marina, e del senatore Sani, al 29 del senatore Sani, al 29-bis dei senatori Primerano, presidente dell' Ufficio centrale, e Sani, e al 30 del senatore Sani, sono approvati sino al 47 — Dichiarazioni del senatore Cavalli dell' Ufficio centrale — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, dei lavori pubblici, della marina, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge.

« N. 271. Il Comitato provinciale fiorentino « pro riposo settimanale » esprime voti in merito al disegno di legge sul « riposo settimanale » (n. 390).

« 272. Il Consiglio comunale di Casteltermini (Girgenti) esprime voti circa il disegno di legge sulla « circoscrizione territoriale in Sicilia ».

« 273. L'assemblea degli avvocati e procuratori presso il Tribunale di Nicastro (Catanzaro), con deliberazione presa in adunanza 23 gennaio 1907, esprime voti perchè non siano approvati i tre disegni di legge « Riordinamento delle giurisdizioni », « Difesa gratuita dei po-

veri», « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (387).

« 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 295. Mons. Domenico Pizzoli, parroco dell'Albergheria in Palermo, mons. Alessandro Lualdi, arcivescovo di Palermo, il Collegio dei parroci di detta città, i sigg. Alfano Antonino, Lombardo Giuseppe e La Spisa Giuseppe, quali gestori della Compagnia del SS. Rosario nella chiesa di S. Domenico in Palermo, il duca D'Archirafi ed altri, quali componenti di un Comitato delle Opere pie e Confraternite di Palermo, i fide-commissari della Pia opera « Principe di Palagonia » ed altri rappresentanti delle Opere di beneficenza e delle Confraternite di Palermo, esprimono voti al Senato in merito al disegno di legge « Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (435).

« 276, 288, 292, 301. Il Consiglio comunale di Acerra (Caserta) ed altri 19 comuni, esprimono voti al Senato perchè ai bilanci comunali siano apportati sgravi di spese in correlazione alla sofferta diminuzione di entrate per la legge sul Mezzogiorno (15 luglio 1906, n. 383) ».

« 277, 287. I Consigli comunali di Casteltermeni (Girgenti) e Torre di Ruggiero (Catanzaro) esprimono voti per l'avocazione della scuola primaria allo Stato.

« 283. I Consigli comunali di Montella (Avellino) ed Aggius (Sassari) esprimono voti per l'avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico 10 febbraio 1889 della legge comunale e provinciale sui bilanci dei comuni.

« 284. I sigg. Pangella Lorenzo e Carboni Giuseppe, per incarico avuto dall'assemblea dei delegati dell'Associazione nazionale dei diplomati ferroviari, esprimono voti perchè nel disegno di legge per il definitivo assetto del servizio ferroviario, sia provveduto al miglioramento di stipendio e carriera del personale suddetto.

« 285. Ignazio Nola ed altri 250 cittadini di Sutura (Caltanissetta); la società agricola « Vittorio Emanuele III » di detto comune, invocano provvedimenti a favore del comune medesimo.

« 286. La società municipale di Sartirana (Pavia) esprime voti perchè nel disegno di legge « Riforma del testo unico delle leggi me-

triche, approvato col R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3^a) » sia riconosciuta ai comuni una compartecipazione ai diritti di pesi e misure corrisposti dagli utenti.

« 289. Il Consiglio comunale di Torre di Ruggiero (Catanzaro) invoca provvedimenti per pretesa erronea applicazione delle leggi sul Mezzogiorno e sulla Calabria.

« 290. Il Presidente della Deputazione provinciale di Modena, a nome di tutte le provincie d'Italia, esprime voti in merito al disegno di legge: « Graduale avocazione allo Stato delle spese, di cui all'art. 272 del testo unico 10 febbraio 1889, n. 5921 della legge comunale e provinciale ».

« 291. Giuseppe Benanti, Giuseppe Pericò ed altri ufficiali giudiziari in Palermo, esprimono voti circa il disegno di legge: « Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari » (386).

« 293. Di Pasquale Salvatore, del fu Antonino, tenente contabile nel distretto militare di Trapani, fa proposta di aggiunte e modifiche ad alcuni articoli del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 delle leggi sulle pensioni civili e militari.

« 294. Il Consiglio comunale di Cariatì (Cosenza), esprime voti identici alla surriferita petizione n. 283.

« 296. Il Consiglio comunale di Atesa (Chieti) esprime voti perchè col disegno di legge sull'ordinamento del notariato (387) si provveda all'istituzione di archivi notarili comunali o mandamentali.

« 297. I signori A. E. Florio. D. Manuele dell'Aglio, fratelli Dagnino e molti altri industriali, commercianti ed impiegati di commercio di Palermo, esprimono voti per la sollecita approvazione del disegno di legge sul « Riposo settimanale », opportunamente emendato all'articolo primo.

« 298. L'avv. Ettore Garaffa, da Roma, quale direttore dell'*Avvenire degli Archivi*, esprime voti per l'introduzione di alcune aggiunte e modifiche al disegno di legge: « Ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili » (387).

« 299. L'avv. Ettore Garaffa, da Roma, quale presidente dell'Associazione nazionale degli archivisti notarili, fa proposta di alcuni emendamenti al disegno di legge: « Cassa di previdenza

per le pensioni degli impiegati degli Archivi notarili » (388).

« 300. Il Sindaco di Palermo, quale presidente del Comizio dei sindaci dell'Italia meridionale e delle Isole, tenutosi in detta città, trasmette un ordine del giorno, nel quale si esprimono voti per molteplici provvedimenti a favore dei comuni meridionali, specie in riguardo alla legge 5 luglio 1906, n. 383 ed alla spesa per la Scuola primaria che si vorrebbe avocata allo Stato.

« 302. Il Consiglio comunale di Monforte Sangiorgio (Messina), esprime voti perchè a modifica dell'art. 17 del disegno di legge: « Sull'ordinamento del Notariato », venga conservato il posto notarile attualmente esistente in detto comune.

« 303. La Camera di commercio di Siracusa esprime voti in merito al disegno di legge: « Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Boncompagni Ludovisi Ignazio chiede un mese di congedo per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il senatore Adamoli ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 28 febbraio 1907.

« Illustre Presidente,

« Sul punto di partire per la mia nuova destinazione al Cairo, adempio al dovere di presentare all'E. V. le dimissioni da membro della Commissione per l'esame della legge sul Benadir.

« Prego inoltre l'E. V. a voler presentare ai colleghi le dimissioni da membro della Commissione di vigilanza per l'emigrazione, da membro per la Commissione dell'esame dei trattati, e da membro della Commissione per il regolamento del Senato ».

Non facendosi osservazioni, do atto al senatore Adamoli delle presentate dimissioni; in una delle prossime sedute il Senato sarà chiamato a votare a scrutinio segreto la nomina dei componenti le Commissioni in sostituzione del senatore Adamoli.

Ho ricevuto dal sindaco di Bologna il seguente telegramma:

« Solenne manifestazione Senato, degno omaggio alla memoria del nostro primo cittadino di onore, elevata affermazione del sentimento nazionale, interprete cittadinanza bolognese, prego Vostra Eccellenza voler gradire e far gradire nostra viva gratitudine, profonda riconoscenza ».

« Pro sindaco TANARI ».

Presentazione di un disegno di legge.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge:

« Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito e al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul Regio decreto 16 agosto 1906 per modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito agrario per il Lazio. (N. LXXXI - Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

« Relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva.

È stata già distribuita ai signori senatori la relazione della Commissione, e quindi apro, senz'altro, su di essa la discussione.

COCCO-ORTU *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*.

Il relatore della Commissione ha già notato che si tratta di un Decreto del mio predecessore, che non era stato registrato dalla Corte dei Conti, e di cui si deliberò in Consiglio dei ministri la registrazione con riserva.

Come la Commissione stessa ammette, senza le disposizioni di quel Decreto, non si sarebbe potuto dare l'aiuto del credito agli agricoltori delle campagne laziali. Ma essa, pure convenendo

sull'utilità del provvedimento, non è egualmente convinta della piena legalità di esso. Tale questione fu esaminata dal Consiglio di Stato, il quale diede un parere, di cui non posso leggere il testo, perchè si trova presso la Corte dei Conti, nel quale si riconosce al potere esecutivo la facoltà della quale si è valso. E tale parere fu accolto perchè fondato sopra valide ragioni.

Lo sconto diretto è per regola generale consentito agli Istituti di credito agrario. E quindi non era il caso che tale diritto si estendesse con una disposizione espressa nella legge per l'Istituto del Lazio. Però importava al legislatore che esso allargasse la sfera delle sue operazioni, non solo, ma che in pari tempo la sua azione si esplicasse in modo che giovasse a dar vita a istituzioni locali in pro del credito. Per raggiungere questo scopo ha voluto facilitare la formazione e rinvigorire l'opera degli enti intermedi. È mercè la cooperazione di essi che il credito nelle campagne si esercita in modo da giovare ai più lontani agricoltori, con minimo dispendio e in guisa che ne fruiscano quanti, oltre la garanzia reale, offrano quella morale di richiederlo e di adoperarlo per usi agricoli.

E perciò il legislatore ha voluto che l'Istituto del Lazio fosse ordinato in modo da aiutare le operazioni di risconto per mezzo di quegli enti.

Ma, secondo ho notato, nessuna disposizione vieta lo sconto diretto. La legge del Credito agrario ha il concetto di venire in aiuto agli agricoltori col mezzo preferito del risconto; ma non ha detto che non potessero fare i prestiti direttamente.

Si dovrà dunque convenire che il decreto di cui si parla non contraddice allo spirito nè ai fini della legge. Ringrazio della sanatoria domandata in considerazione della bontà del decreto, ma non posso ammettere neppure il dubbio che il potere legislativo abbia esorbitato dalle sue facoltà col decreto sul Credito agrario del Lazio.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. Era nota alla Commissione la circostanza accennata testè dall'onorevole ministro di agricoltura, relativamente al voto del Consiglio di Stato in favore dell'interpretazione data alla disposizione di legge dal Ministero.

Era nota alla Commissione perchè noi ab-

biamo provocato dallo stesso Ministero la comunicazione di un documento il quale chiarisse, verso la Commissione, le ragioni per le quali il Ministero aveva creduto di potere con un decreto reale estendere l'azione del credito agrario direttamente ai privati. Ma di fronte a questo voto del Consiglio di Stato sta un voto precisamente contrario della Corte dei conti, e spettava appunto alla Commissione dei decreti registrati con riserva vagliare le ragioni che potevano indurre la Commissione a propendere per l'uno o per l'altro parere di questi due grandi corpi amministrativi dello Stato. Noi non conosciamo esattamente le considerazioni svolte nel parere del Consiglio di Stato, giacchè non abbiamo avuto dal Ministero alcuna comunicazione dettagliata relativamente a questo, come ha osservato testè l'onorevole ministro e come risulta dalla nostra stessa relazione. Noi, pur proponendo la sanatoria al Senato perchè sia in qualche modo dichiarata la legittimità del decreto, abbiamo però dovuto fare l'esame di varie circostanze, le quali ci conducevano a concludere che la Corte dei conti, secondo noi avesse fondamento nel fare le obiezioni che ha fatto.

L'onorevole ministro ha detto testè che è di ragione comune che si debba fare lo sconto diretto verso i privati; ma io debbo osservare che questa considerazione non collima con varie disposizioni di legge che si sono adottate. Quando si è trattato, per esempio, di estendere l'azione del credito agrario alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, noi abbiamo veduto che si è creduto necessario introdurre una disposizione di legge speciale, la quale sancisse in qualche modo l'azione del credito agrario nelle provincie Meridionali, secondo la disposizione di legge: e così quando si è trattato del credito agrario per la Sicilia e la Sardegna, anche là abbiamo delle disposizioni di legge, le quali autorizzano le operazioni da farsi dal Credito agrario.

È vero che la legge 21 dicembre 1902 non contiene una disposizione speciale per escludere le operazioni dirette; ma sembra che così debba essere dal momento che la disposizione di legge dice che le operazioni saranno fatte con gli enti intermediari e circoscrive in questo modo l'azione del credito. Risulta quindi evidente, secondo noi, che questa circoscrizione,

questa limitazione autorizza soltanto le operazioni quando intervengono gli enti intermediari ed esclude, non dirò esplicitamente, ma implicitamente, le operazioni dirette.

Del resto, perchè si sono introdotti questi enti intermediari? Perchè servissero di garanzia alle operazioni di credito agrario; questa scomparirebbe quando si lasciasse libero campo a tutte le operazioni di credito verso i privati senza l'intervento di nessun ente intermediario.

Ho creduto di dare queste spiegazioni dopo le osservazioni dell'onor. ministro. Del resto, anche l'onor. ministro accetta, mi pare, la conclusione proposta dalla Commissione di accordare una sanatoria, giacchè si riconosce la opportunità e la utilità della disposizione adottata dal Ministero, e quindi credo non sia il caso di insistere ulteriormente sulle altre osservazioni.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non solo ho detto che io accetti le conclusioni della Commissione; ma ho dichiarato che ringrazio la Commissione di aver riconosciute l'opportunità e la bontà del decreto sul quale essa ha riferito. Non potrei, in pari tempo, non persistere nella mia opinione, che è quella anche del Consiglio di Stato, il quale ha esaminato la questione, che cioè il decreto è legittimo e lo è per le ragioni da me poc' anzi enunziate e succintamente svolte. Il relatore non contesta che le leggi le quali disciplinano la materia del credito agrario danno agli istituti che lo esercitano il diritto di fare operazioni di sconto direttamente con gli agricoltori. Or questa, come qualunque altra regola generale di diritto, non soffre altra restrizione che non sia sancita per speciale ed espressa disposizione legislativa.

Ora, se il relatore non contesta, anzi ammette che il principio del diritto comune è lo sconto diretto e che non si può addurre una disposizione che lo vieti al Credito agrario del Lazio, basta questa considerazione a dimostrare la legalità del decreto di cui parliamo.

Si son volute ricordare le leggi per il Credito agrario della Sicilia e del Banco di Napoli. In quella sul Credito agrario della Sicilia, non vi è la limitazione accennata dal relatore, e il

regolamento per l'esecuzione della legge che lo istituì, ammette lo sconto diretto. Non si potrebbero addurre neppure come esempio le disposizioni concernenti il Credito agrario esercitato dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli. Con le medesime, e lo sa bene il relatore, versato com'è in questa materia, si autorizzò la Cassa di risparmio di quell'Istituto ad esercitare il credito agrario, e quindi s'era nel caso di quello del Lazio, che sorse quale Istituto vero e proprio di credito agrario.

Invece per il Banco di Napoli, che è un istituto di emissione, la legge stabilisce quali operazioni può compiere; e gli è vietata qualunque altra che esca dai confini segnati dalla legge.

Se altra legge non lo avesse autorizzato a valersi dei suoi depositi a risparmio, per esercitare il credito agrario, non s'avrebbe potuto impiegare quei capitali a tale scopo. E siccome è espressamente stabilito che non può fare i mutui se non per mezzo degli enti intermedi, così gli è vietato lo sconto diretto.

Invece l'Istituto per il Lazio fu creato per fare operazioni di credito agrario, e determinare le associazioni e i vari enti locali ammessi al risconto, e della cooperazione dei quali deve valersi.

Ora questi non si estesero come s'era sperato; e per la mancanza di essi gli agricoltori di numerosi comuni non potevano usufruire del credito agrario, per cui conveniva interpretare la legge in modo che si potesse raggiungere lo scopo da essa voluto; e lo si è fatto in modo corrispondente ai suoi fini e al suo spirito.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, le conclusioni della Commissione si intenderanno approvate.

Sono approvate.

Presentazione di progetti di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla ricchezza mobile » ;

« Disposizioni relative ai terreni danneggiati

dalla fillossera», approvati dalla Camera elettiva;

« Disposizioni per le derivazioni delle acque pubbliche », questo in iniziativa al Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina » (N. 249-A bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Prego l'onorevole ministro della guerra di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

VIGANO', *ministro della guerra*. Anche a nome del collega della marina, accetto che la discussione si faccia sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene; prego l'onorevole senatore segretario Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 249 A bis).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La parola spetta al senatore Sani, primo iscritto.

SANI. Signori Senatori! Non si può dire che al presente disegno di legge sia mancata la preparazione necessaria ed il corredo di studi ampi e profondi. Promesso al Senato ed alla Camera nel giugno 1904, esso fu elaborato da una Commissione composta di ufficiali e funzionari: passò sotto l'esame dei tre ministri della guerra che da quel tempo in poi transitarono per il palazzo di via XX Settembre, e ciascuno v'impresse la propria impronta: a noi fu presentato nella tornata del 6 aprile 1906, e l'Ufficio centrale ebbe agio di esaminarlo e di discuterlo ampiamente e di dettare la elaborata relazione piena di alti e nobili intendimenti in pro delle nostre istituzioni militari.

Ma prima anche di questo tempo gli onorevoli ministri della guerra Mirri e Pelloux si occuparono di questa materia, materia che as-

sume un carattere di speciale importanza perchè a lei è affidato il compito di mantenere integro il sentimento del dovere e dell'onore, i quali sentimenti sono la più alta idealità che possa avere un esercito onde corrispondere al compito suo che è quello di difendere la patria in tempo di guerra e di mantenere l'ordine pubblico in tempo di pace. Ed oggi più che mai, oggi che vediamo il pensiero civile abbassarsi sempre più, le alte idealità affievolirsi e scomporsi, il sentimento del dovere, l'entusiasmo del sacrificio, la religione del pubblico bene scomparire. Oggi, dico, è più che mai necessario mantenere alto il morale dell'esercito, perchè, come faro luminoso, serva di esempio a tutta la nazione.

Ecco perchè io ho deciso di prendere la parola in questa discussione e se la mia disadorna parola, e la mia scarsa autorità saranno sufficienti a fare approvare qualche modificazione, sia pur lieve, che migliori questo disegno di legge, io ne sarò lieto come di un dovere compiuto.

Le osservazioni mie riguardano diversi articoli. Sono rimasto dubbioso se dovessi interloquire nella discussione generale, ovvero nei singoli articoli; ma mi appigliai al primo sistema, guidato unicamente da un sentimento di doveroso riguardo verso i miei onorevoli colleghi e verso l'Ufficio centrale, perchè prendendo successivamente la parola in parecchi articoli avrei potuto (e forse senza avrei, sarei certamente riuscito noioso) così io esprimerò i miei dubbi, farò le mie proposte, e se nella discussione dei capitoli l'Ufficio centrale ed il signor ministro mi daranno spiegazioni sufficienti, a me non parrà vero di ritirarli; in caso contrario le manterrò dopo brevi parole di replica.

Ed ora entro nell'argomento.

Nell'articolo 1° del nuovo disegno si sopprime il secondo comma della legge 25 maggio 1852, il quale era così concepito: « Il grado è distinto dall'impiego ».

Nella relazione dell'Ufficio centrale non si fa cenno di questa soppressione; ma la ragione di essa si trova nella relazione ministeriale a pag. 2 dove è detto che la modificazione è di semplice forma; che il grado è distinto dall'impiego per indole propria; che essendovi due titoli, uno per il grado e l'altro per l'im-

piego ne scaturisse il concetto che il grado è distinto dall'impiego e quindi la dichiarazione di cui trattasi avendo carattere puramente dottrinale e accademico è inutile nella legge.

Queste le parole della relazione ministeriale.

Innanzi tutto io osservo che quest'ultimo ragionamento applicato all'impiego di cui tratta il titolo 2° della legge potrebbe benissimo applicarsi anche al titolo 1°, che tratta del grado. E quanto al carattere puramente dichiarativo noi abbiamo in questo stesso disegno di legge parecchi altri articoli in cui si danno disposizioni di questo genere. Mi basterà citare l'articolo 29 *bis*, comma 1° e 2°, e lo stesso articolo 4 del titolo 2°.

Ma si può proprio sostenere che questo inciso sia di semplice forma?

Se si trattasse di una legge nuova io non avrei difficoltà forse anche ad ammetterlo, ma siccome si tratta di una disposizione che per 55 anni ha figurato nella legge del 1852, io non so questa soppressione nelle mani dei nostri valenti giureconsulti e dei nostri abili curiali quale effetto potrà avere.

Io non so se essi potranno far dire anche al silenzio stesso del legislatore quello che egli non ha mai pensato di dire, tanto più che oggi noi sappiamo per dolorosa esperienza, come non siavi giudicato del potere esecutivo, il quale non debba passare sotto il crogiuolo di un'altra autorità superiore, dove sono ammessi gli avvocati a patrocinare.

Mi pare quindi, ed io propongo, che sarebbe, se non necessario, opportuno di ripristinare quel comma 2° che era nella legge del 1852. E qui ho finito quanto all'articolo 1°.

Viene ora l'articolo 2. A questo articolo l'Ufficio centrale ha fatto alcune aggiunte e modificazioni che meritano un diligente esame. Anzitutto ha raggruppato in un solo inciso i comma 2 e 3 della lettera c. Senza dare soverchia importanza alla variante, parmi però che la distinzione contenuta nel disegno di legge ministeriale fosse, quanto a chiarezza, molto preferibile. Di fatti il comma 2 trattava di atti e fatti di indole politica, il comma 3 dei fatti di natura sociale, e siccome nella redazione delle leggi la chiarezza non è mai soverchia, io avrei preferito che il testo ministeriale non si fosse mutato; ma non faccio una proposta formale.

Se l'Ufficio centrale troverà giuste le mie osservazioni potrà proporre egli stesso che si ritorni alla dizione primitiva del progetto di legge. Ma, oltre il raggruppamento, vi sono modificazioni che l'Ufficio centrale chiama di forma, per chiarir meglio il concetto che incriminata è l'azione palese avversa alle istituzioni politiche e sociali, modificazioni che, per lo meno, richiedono maggiori dilucidazioni, dilucidazioni che mi aspetto dalla saviezza dell'onor. relatore. Anzitutto alle parole del progetto ministeriale, per manifestazioni pubbliche di un'opinione ostile alla monarchia costituzionale, ecc., fu aggiunto il seguente inciso « o esplicita dichiarazione ». Poi alle parole « partecipazione ad un'associazione diretta a tale scopo » fu aggiunto che la partecipazione deve essere palese. Non mi fermo sulla prima, anzi, considerato il nobile scopo che essa vuol raggiungere, espresso con altrettanti nobili parole nella relazione, pag. 2^a, colonna seconda, io non farò alcuna proposta. Ma non posso associarmi alle previsioni alquanto scettiche del periodo precedente della relazione, il quale dice « che la partecipazione ad associazioni ostili alle istituzioni politiche e sociali sarà difficile a provarsi, e provata che sia, sarà difficile valutare il grado di maggiore o minor pericolo per lo Stato ». Con la pubblicità veramente terrificante che si è scatenata sulle manifestazioni della nostra vita pubblica e privata, che se ha molti inconvenienti, ha, come tutte le cose umane, anche il suo lato buono, io credo che nulla possa rimanere nell'ombra e quanto al grado di pericolo per le istituzioni dovranno *ponderarlo* i giudici. Ed è perciò che a me sembra che l'aggiunta della parola *palese* possa, in molti casi, riuscire dannosa. Senza quella parola il testo della legge è abbastanza chiaro. Io non vorrei che l'aggiungere un aggettivo servisse, più che altro, a turbare la coscienza dei giudici, specialmente se è sfruttata, come ebbi occasione di dire, da abili avvocati.

Io quindi propongo di ripristinare il testo ministeriale e di sopprimere la parola « palese » e se l'Ufficio centrale insistesse nella sua proposta, pare a me che si dovrebbe almeno definire in modo chiaro e preciso che cosa s'intenda con la parola « palese »; imperocchè è certo che quanto più una Società è pericolosa tanto più, è segreta e cerca che il segreto suo non trapeli.

E vengo all'art. 3.

Qui l'aggiunta dell'Ufficio centrale, relativa alla cittadinanza, solleva una serie di questioni gravissime. L'aggiunta è questa: « Non si fa luogo però alla perdita della cittadinanza quanto l'interessato dichiara esplicitamente di essere pronto ad accorre in difesa del paese in caso di guerra ».

Anzitutto io mi domando; è corretto leggiferare in materia così grave ed importante come quella della cittadinanza che è regolata dal titolo I del Codice civile con una legge di natura speciale? Pur troppo nel nostro paese di questi strappi alle leggi fondamentali ed organiche della Società se ne son fatti in abbondanza; ma questo è un pessimo sistema al quale si deve in gran parte l'anarchia amministrativa e morale che si è impadronita delle nostre amministrazioni e delle nostre popolazioni e che lungi dall'essere favorita va impedita ad ogni costo; e questo è compito del Governo.

Mi si dirà che anche la legge sulla emigrazione ha abrogato il paragrafo 3 della prima parte dell'art. 11 del Codice civile; ma è cosa da deplorarsi, come da deplorarsi sono tutte le altre disposizioni di quella legge, che ebbero sì deleteria influenza sul nostro reclutamento e che ci promettono le più amare delusioni in caso di mobilitazioni, se non si provvederà in tempo.

D'altra parte quale effetto può avere una dichiarazione dell'interessato di essere pronto ad accorrere in difesa del paese in caso di guerra? Secondo me nessuno, perchè o l'amor patrio lo spinge a venire in patria e prender parte alla guerra, spontaneamente, ed allora con quelle disposizioni solite che si fanno in tali circostanze egli potrà ricuperare, non solo la cittadinanza, ma anche il grado con la differenza che lo Stato potrà sempre assicurarsi se durante gli anni in cui egli fu all'estero come emigrante, abbia avuto tale condotta da poter gli ripristinare il grado, mentre in questa maniera egli ne avrebbe quasi un diritto. Ma se questo amore della patria egli non l'ha, non è certo la lettera, che firmerà in tutti i modi prima di partire per l'estero, che potrà vincolarlo a ritornare in patria.

Dice l'Ufficio centrale nella sua relazione a pagina 3, colonna 1^a:

« Si osserva però che abbiamo vari milioni di emigrati e fra questi certamente non pochi ufficiali in congedo. Talune legislazioni estere esigono che gli emigrati assumano cittadinanza locale: è giusto che la madre patria li punisca per un atto a loro imposto? È opportuno soffocare il senso d'italianità che fra essi si dimostra così vivace e generoso in ogni circostanza o lieta o dolorosa per la patria? Quanti emigrati, udendo l'Italia assalita, accorrerebbero a difenderla, e noi dovremmo rigettarne i servigi? »

Anzitutto mi si permetta di osservare che queste belle e nobili parole commuovono l'animo e il cuore; ma se noi esaminiamo freddamente la questione troveremo che la madre patria non punisce verun atto nè volontario, nè imposto. Noi abbiamo la legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, la quale all'art. 36 stabilisce alcuni modi per cui il cittadino italiano, che ha perduta la cittadinanza, può riprenderla anche con semplice decreto del ministro dell'interno, d'accordo con quello degli esteri. Noi abbiamo l'art. 13 del Codice civile il quale enumera i modi con cui il cittadino che ha perduta la cittadinanza può riacquistarla.

Nè posso tacere che l'aggiunta dell'Ufficio centrale non si restringe soltanto a quei cittadini che emigrati all'estero hanno dovuto per imposizione del Governo del paese dove sono residenti, accettare la cittadinanza straniera, ma l'ammette senza distinzione per tutti. Ed allora che cosa può succedere? Succederà probabilmente questo, che tutti, e forse anche non i migliori, firmeranno la lettera con cui s'impegnano a riprendere servizio in caso di guerra; ma non tutti essendo all'estero manterranno alto il decoro del grado e dell'uniforme. Se dunque per alcuni si potrebbe anche con un principio di equità accettare il ragionamento dell'Ufficio centrale, certamente per tutti coloro che rinunziano volontariamente alla cittadinanza italiana, lo stesso ragionamento non è più applicabile. E qui mi sovviene della discussione che fu fatta in Senato allorquando si presentò nel 1850 la prima legge sullo stato degli ufficiali, legge che poi portò la data del 1852, ed in questa occasione ricordo che vi fu un senatore, l'onor. Della Torre, il quale parlando per l'appunto di questa questione di-

ceva: ma di coloro che hanno lasciato la cittadinanza per volontà propria che cosa me ne faccio io? Io credo dopo tutto questo, che saranno tutti concordi con me nell' accettare la cancellazione della seconda parte dell' articolo terzo di cui io ho dato ora lettura; o quanto meno nel modificare questo inciso in modo che l' ufficiale col riacquisto della cittadinanza possa avere anche il grado.

Allora noi avremo tutte le garanzie necessarie che il cittadino sia portato all'estero con decoro e secondo gl' intendimenti di questa legge.

Darò termine a questa parte del mio dire sulla cittadinanza, citando due convenzioni fatte sulla naturalizzazione: la prima tra la Spagna e la Repubblica Argentina in data del 21 settembre 1863, la seconda fra la Germania e gli Stati Uniti d' America in data del 22 febbraio 1868. Questi due documenti favoriti dal nostro egregio collega senatore Bodio regolano i rapporti di cittadinanza tra i sudditi dei rispettivi stati, ed io vorrei che anche l' Italia facesse qualche cosa di simile per i suoi milioni di emigranti che, come un fiume di carne umana, vanno a fertilizzare terre straniere lasciando le proprie spopolate ed incolte, come purtroppo avviene oggi nella Basilicata e nella Calabria.

Vengo ora all' art. 28 il quale inaugura un nuovo capo che s' intitola: Della dispensa dal servizio attivo permanente, capo corrispondente a quello dell' antica legge che contempla la giubilazione, la riforma, il congedo provvisorio e la revocazione la quale ultima nell' attuale progetto viene soppressa.

Nulla a dire sulle quattro prime cause della dispensa, portate dalle lettere A, B, C e D; ma per l' aggiunta proposta dall' Ufficio centrale colla lettera E, cioè *manca in servizio e contro la disciplina*, mi permetto alcune osservazioni che non mi paiono prive di fondamento.

La mancanza in servizio e contro la disciplina, è già contemplata dalla lettera d) del n. 3, art. 2; però essa deve essere *grave*, ed in tal caso l' ufficiale oltre all' impiego, perde il grado. Qui fu omessa la parola « grave », e nell' intendimento dell' Ufficio centrale il colpevole dovrebbe perdere soltanto l' impiego.

La relazione a pagina 2 così si esprime:

« Non v' ha dubbio che un ufficiale abituale-

mente negligente è la negazione dell' ufficiale, dannoso in pace, pericoloso in guerra, perciò è giusto che perda grado ed impiego.

« Ma gli ufficiali che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina per lo più sono giovani sconsiderati ed impetuosi, ragion vuole che siano allontanati dal servizio e perdano l' impiego; ma non si vede altrettanto la giustizia che abbiano a perdere il grado. Le loro mancanze non sono disonorevoli, e giova notare che la situazione sociale dell' ufficiale espulso è molto depressa: deve quindi limitarsi ai casi indispensabili. Aggiungesi che non è opportuno privarci in guerra dei servizi di questi giovani che danno assai grattacapi nel servizio di pace, ma ben sovente in guerra si segnalano per atti di valore ed anche di eroismo.

Non entro negli apprezzamenti esposti dall' Ufficio centrale, mi limiterò ad osservare: per le disposizioni dell' art. 2, l' ufficiale che commette queste gravi mancanze sarà eliminato dai ruoli.

Così dice la legge. Ora all' art. 28 per le stesse mancanze invece, soppressa la parola *grave*, che nell' art. 28 non si trova più, sarebbe soltanto dispensato dal servizio. A me non riesce di farmi un concetto esatto di questa doppia applicazione. Faccio l' ipotesi che il Consiglio di disciplina che deve applicare l' articolo 2 colla punizione dell' eliminazione dai ruoli, non creda che l' ufficiale meriti questa punizione, cosa succede allora colla legge presentata dal ministro, perchè quest' aggiunta della lettera E fu fatta dall' Ufficio centrale? Avverrebbe che l' ufficiale sarebbe punito in qualche altra forma, ma non colla dispensa dal servizio, punizione gravissima, perchè quando l' ufficiale perde l' impiego, può essere per lui un conforto morale che gli rimanga il grado, ma è un conforto che sarà ben poco apprezzato. Oggi invece, pare a me, e non dico che questo sia nelle intenzioni dell' Ufficio centrale, che per il modo con cui è concepita questa doppia classificazione degli stessi fatti ed azioni, porti alla conseguenza che l' ufficiale che sarà assolto per gravi mancanze in servizio, o contro la disciplina, in forza dell' art. 2 potrà poi esser punito per queste mancanze colla dispensa dal servizio in base all' art. 28 punizione forse severchia.

Credo quindi che sarebbe meglio lasciare le cose come erano e togliere questa lettera E. Ma ad ogni modo io credo indispensabile che sia bene chiarito il senso dell'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale.

Vengo ora all'art. 29 *bis* e mi avvicino alla fine.

L'art. 29 *bis* si compone di tre parti. Con la prima si riassume un brano della relazione premessa alla legge del '52 che l'Ufficio centrale chiama giustamente *magistrale* e che si deve leggere inaugurando il Consiglio di disciplina.

Forse questa lettura fatta al momento in cui il Consiglio imprende i suoi lavori, può essere più efficace che un articolo di legge, il quale per natura sua deve essere più conciso e può magari non esser sempre presente alla memoria.

Ma *de minimis non curat praetor*.

La seconda parte dell'articolo 29 è concepita così: « Le mancanze che raggiungono il carattere di reato debbono deferirsi ai tribunali e punirsi coi mezzi disciplinari quelle che non raggiungano la gravità richiesta dall'essenza del Consiglio di disciplina.

Ora questa è proprio puramente e semplicemente una dichiarazione, e siccome nelle leggi tutto ciò che non è necessario può diventare non solo superfluo, ma anche dannoso, così credo che sarebbe molto opportuno di toglierla.

Il 3° comma invece solleva una questione gravissima, quella cioè che l'ufficiale stesso possa provocare la riunione di un Consiglio di disciplina ogni qual volta esso sia fatto bersaglio da imputazioni che intacchino il suo onore.

L'Ufficio centrale che propone l'aggiunta non consacra alla questione che brevi parole. Esso dice: « Era giustizia che questo potesse esser chiesto dall'ufficiale che è fatto bersaglio da imputazioni che intacchino il suo onore. Infatti non vi è altro mezzo per questi a liberarsi da imputazioni che egli ritiene insussistenti ».

A me non pare che sia esatto il dire che nessun altro mezzo abbia l'ufficiale per liberarsi dalle calunnie, diffamazioni e ingiurie tranne quello di provocare un Consiglio di disciplina. Se così fosse, tutti i cittadini dovrebbero restare sotto il peso delle imputazioni

lesive al loro onore. E gli stessi ufficiali sarebbero stati sino ad ora in simili condizioni. Invece gli ufficiali, come ogni cittadino, hanno la legge universale che li protegge e per le piccole accuse fra colleghi possono avere il ricorso ad un giuri d'onore nell'interno del Corpo o nell'ambito del Comando, giuri d'onore che è ben altra cosa di quello che sia un Consiglio di disciplina che assume il carattere di una *giuria militare*.

Non parlo del duello perchè non è dalla bocca di un legislatore che possa trattarsi di un simile argomento.

Secondariamente si può ammettere che un ufficiale sia fatto bersaglio ad accuse ed imputazioni senza che queste vengano a cognizione dei superiori? Ed allora se questo è, essi stessi provocheranno il Consiglio di disciplina o quel qualunque provvedimento che la natura del fatto richiede, tanto più che noi abbiamo l'articolo 21 della legge il quale dispone che in caso di sospensione dall'impiego, l'ufficiale abbia diritto egli stesso di domandare un Consiglio di disciplina.

Ma avvi un'altra considerazione, e qui richiamo specialmente l'attenzione vostra o signori, cioè che il Consiglio di disciplina, questa *Giuria militare*, o meglio questa *Corte di onore* è un istituto di tanta e tale importanza, del quale può dirsi, che più ancora della giustizia militare, salvaguarda il prestigio e l'integrità dell'esercito e quindi bisogna in tutti i modi mantenerne alto il prestigio come fin qui è avvenuto. Oggi che i Consigli di disciplina sono poco più di un centinaio all'anno, l'ufficiale si presenta con sacro timore e reverenza dinanzi ai medesimi. Quando essi si moltiplicheranno per ogni accusa e quando la facilità di convocarli e la consuetudine di adirli sarà aumentata, egli è certo che se ne menomerebbe l'importanza.

Si noti infine che, accettando la proposta dell'Ufficio centrale, non è certo che la legge attuale basterebbe a regolare la materia, perchè delle due l'una: o i fatti e le accuse riguardano argomenti contemplati dalla legge sullo stato degli ufficiali, e allora il Consiglio è ordinato dall'autorità superiore; ovvero esse se ne discostano, ed allora non sarebbe più come Consiglio di disciplina che dovrebbe giudicare, ma come giuri d'onore, come ho detto testè.

Nè posso tacere che colla soppressione dei consigli reggimentali ed ordinari divisionali e superiori il ricorso volontario al Consiglio di disciplina diventa ancora più difficile e pericoloso.

Lasciamo quindi, o signori, le cose come sono, o quanto meno, se vogliamo fare delle innovazioni, facciamole radicali, adottando addirittura nel nostro esercito la istituzione che vige nell'esercito germanico, cioè che in questo caso tutti gli ufficiali del reggimento si riuniscano in Consiglio di disciplina.

Ancora brevi considerazioni sull'autorità che deve ordinare la convocazione del Consiglio di disciplina, ed avrò finito. La Commissione incaricata degli studi di cui ho parlato in principio del mio discorso, riteneva che l'ufficiale non potesse essere sottoposto a Consiglio se non per decisione del ministro; il disegno di legge che discutiamo disponeva invece che solo per gli ufficiali generali ed ammiragli il consiglio dovesse essere ordinato dal ministro; per tutti gli altri ufficiali che fossero incaricati i comandanti di Corpo d'armata o di dipartimento o di forze navali, ecc., l'Ufficio centrale migliorando sensibilmente il progetto ministeriale, e di ciò gliene va data lode, propone che anche per i comandanti di Corpo e capi di servizio, il Consiglio debba essere ordinato dal ministro; ed inoltre dà facoltà allo stesso ministro di convocarlo per tutti gli altri ufficiali assieme ai comandanti di Corpo d'armata o di dipartimento, cosa che non era — si poteva sottintendere forse — nel testo di legge presentato al Senato.

Io, dopo mature considerazioni, sto colla Commissione incaricata degli studi e col ministro Pedotti, il quale elaborò un progetto, che credo non sia stato mai presentato al Parlamento. Io credo che nell'interesse della giustizia e della disciplina, in nome dell'uguaglianza di trattamento e della pacificazione degli animi, una sola debba essere l'autorità che ordina i Consigli, cioè il ministro.

Oggi un ufficio di pochi impiegati al Ministero della guerra tratta delle questioni relative ai Consigli di disciplina: quest'ufficio dura da mezzo secolo; ha una tradizione assodata, norme e criteri che, volenti o nolenti, tutti i ministri sono costretti a seguire, perchè fon-

date sulla esperienza e soprattutto improntate alla giustizia distributiva. Domani avremo un istituto nuovo, che, almeno nei primi tempi, funzionerà zoppicando; avremo dodici maniere diverse di apprezzare i fatti e quindi disuguaglianza di giudizi, e sarà possibile che per gli stessi fatti un ufficiale sia punito in un modo nel comando d'armata di Torino e in un altro in quello di Palermo.

Perciò io ho proposto di tornare al concetto del progetto preparato dal ministro Pedotti all'articolo 46 di cui do lettura:

« Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, qualunque sia il grado, non possono essere sottoposti al Consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo le disposizioni dei regolamenti nei casi indicati agli articoli 40 e 46 ».

Questi articoli, che sono citati anche da noi nell'art. 30, sono quelli che riguardano i Consigli di disciplina nella Colonia Eritrea o quelli per gli ufficiali imbarcati sulle Regie navi e appartenenti alle squadre, oppure all'estero.

Signori, io non credo che con questa legge si sia fatto tutto quello che è necessario perchè lo stato degli ufficiali sia posto in armonia con le esigenze dei tempi, perchè essi abbiano modo di provvedere con decorosa modestia ai loro bisogni, perchè dopo aver consumata la maggior e più bella parte della vita in servizio della patria, possano nella tarda età trascorrere una vecchiezza scevra di preoccupazioni in seno alla famiglia. Ben altri provvedimenti occorrono ed urgenti, in special modo dopo che si sono migliorate così sensibilmente le condizioni dei sottufficiali. A questo intento mira l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, ed io mi auguro che il ministro voglia non solo accettarlo, ma cogliere l'occasione per mandare una parola di conforto e di speranza ai nostri bravi ufficiali. E qui pongo termine al mio dire.

Vi ringrazio della benevola attenzione di cui mi avete onorato; son persuaso che la debbo all'onestà delle mie intenzioni e soprattutto al grande amore che ho sempre portato alle nostre istituzioni militari, amore che in me non è mai scemato e neppure si è affievolito sebbene da 17 anni io abbia cessato di far parte dell'esercito. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Parrà singolare, onorevoli colleghi, che io venga a trattare di cose militari, così lontane dagli studi miei ordinari, poichè dell'esercito non posso dire che grande è l'affetto che mi lega a lui, e grande è l'orgoglio che per cotesto esercito deriva anche a me come cittadino d'Italia. Ma, poichè nella legge di cui si tratta, alle regole militari sono mescolate delle norme di diritto, per questo io, rientrando per poco nel mio sentiero, ho chiesto licenza di fare due osservazioni, che riguardano soltanto due articoli della legge che noi prendiamo ad esaminare.

Singolare è la cosa che io, senza aver l'onore di conoscere da vicino l'onore senatore Sani, nullameno mi sia con lui incontrato in due idee perfettamente uguali, che riguardano tanto l'articolo che ha dato luogo alla discussione circa la parola *palese*, quanto l'articolo che riguarda la *cittadinanza*. Ripeto che ho avuta la stessa impressione su questi due articoli, e per conseguenza non posso che insistere per parte mia, e dichiarare apertamente, perchè mi piace sempre di manifestare la mia opinione, che il Senato, ritornando specialmente al primo progetto ministeriale, segua quei suggerimenti e quelle proposte che l'onorevole Sani ha già spiegato al Senato.

E mi sia permesso di osservare sul primo di questi due articoli che la parola *palese*, che l'Ufficio centrale ha aggiunto all'articolo primitivo del Ministero, non solo mi sembra che non sia ben chiarita, ma mi sembra pure che renda l'applicazione dell'articolo molto grave.

E mi spiego un po' più chiaramente. L'articolo 1 del progetto ministeriale diceva: « ovvero partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alla monarchia, alle istituzioni ed alle libertà medesime ». Nulla di più ragionevole, nulla di più giusto, nulla di meglio provveduto e provveduto.

L'Ufficio centrale invece ha detto: « come anche prendendo parte palese ad un'associazione diretta a tali scopi ». La differenza è evidente e grave; nel progetto ministeriale si parla in generale di partecipazione ad un'associazione di tal genere, nella riforma dell'Ufficio centrale si dice prendere parte palese ad un'associazione della stessa natura.

Ora a me sembra, se non erro, che quando in una disposizione di questo genere si aggiunge la parola *palese*, si esclude il segreto, quindi se la parte che prende un militare a codeste associazioni è segreta, egli non va incontro in nessun modo alle disposizioni della legge, perchè il prender parte alle associazioni ostili, secondo l'aggiunta dell'Ufficio centrale, deve essere palese.

Ebbene, ciò mi sembra che contrasti evidentemente con l'onore militare, perchè non si deve permettere ad un militare di fare in segreto quello che gli è proibito di fare palesemente. (*Bene*).

Nella relazione si cerca di giustificare questa aggiunta, ma l'onore militare deve essere tutelato, e questo articolo così modificato, vale come dicesse: in segreto vi permettiamo di fare queste cose, ma non di farle in palese.

Ora questo non serve certo ad elevare il decoro dei militari e specialmente degli ufficiali. (*Benissimo*). Io chiedo pertanto, come è già stato domandato, che questa aggiunta dell'Ufficio centrale sia eliminata, e si torni alla prima proposta, a quella, cioè, del progetto ministeriale.

Per conto mio, le ragioni dette mi sembrano abbastanza forti, gagliarde e potenti per poter venire alle conclusioni alle quali anche io sono disceso, prescindendo dalle altre ottime ragioni e dagli ottimi argomenti che sono stati esposti dal precedente oratore.

Aggiungerò un'altra sola parola, se la tolleranza del signor ministro e del Senato me lo concedono.

Io voglio parlare della seconda questione che è stata pure trattata, quella nella quale, proprio per mia fortuna, mi sono incontrato con l'opinione tanto autorevole del senatore Sani. È stata una cosa che mi ha fatto impressione e piacere perchè, se debbo credere all'opinione mia soltanto, dubito spesse volte, ma quando la mia opinione è sostenuta così potentemente, come oggi è accaduto, essa si rinforza, ed io mi sento più confortato e convinto.

Si tratta dunque della cittadinanza. L'articolo dice che la cittadinanza non si perde se colui che esce dal suo paese e va in un paese estero, dichiara di essere pronto a tornare in

Italia per difendere la patria; il principio è stupendo, purchè venga espresso in modo chiaro, ma l'articolo, così come è scritto, mi fa nascere dei dubbi, e credo che, applicando la legge, s'incontreranno delle difficoltà.

Tizio parte, fa la dichiarazione e non perde la cittadinanza. Giunto nel paese lontano, trattutosi là per molto tempo per i suoi affari, acquista la cittadinanza di quel paese, e che cosa avviene? che uno stesso individuo ha due cittadinanze. Ma ciò è contrario alla legge, perchè non si ammettono mai due cittadinanze in una persona; e allora, come si provvede? come si elimina questo inconveniente?

Ed ecco che è necessario che la disposizione sia assolutamente mutata, e, mutandola, sia forse opportuno tornare alla disposizione dell'articolo 13 del nostro codice civile. Nel nostro codice civile, abbiamo le regole fisse che riguardano la cittadinanza, e per questa regole, due cittadinanze non si possono assolutamente ammettere.

Ecco dunque le poche osservazioni che ho creduto di fare, quasi direi come un commento, un'aggiunta a quello che già era stato detto così competentemente e con così perfetto ragionamento dall'onor. collega Sani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, do facoltà di parlare all'onor. relatore dell'Ufficio centrale.

DEL MAYNO, *relatore*. Siccome non è su tutto il complesso della legge, ma soltanto su taluni articoli che sono state fatte delle osservazioni, mi pare che potrei rispondere articolo per articolo quando i medesimi verranno in discussione...

PRESIDENTE. Siccome le osservazioni vennero fatte in generale, a me pare che potrebbe anche rispondere ora.

DEL MAYNO, *relatore*... Onorevole signor Presidente, se Ella crede, io son pronto a rispondere subito, tanto più che gli onorevoli senatori che hanno parlato si sono trovati perfettamente d'accordo su due punti, quindi io rispondendo all'uno rispondo anche all'altro.

Che l'art. 1° abbia soppresso di parlare dell'impiego è cosa che è già chiarita dalla relazione che ha accompagnato il progetto di legge presentato dal Ministero; sono due cose così

distinte che il tenerle unite nel primo articolo non sembrava giusto.

Per natura noi soldati siamo conservatori, ma conservare proprio una cosa di pura forma, quando questa non risponda ad una necessità, ad una idea, non ne vediamo la necessità; dimodochè, pare almeno, che si possa lasciare come è il progetto ministeriale e che la vostra Commissione non ha creduto per nulla di variare.

La Commissione ha creduto bene e perlomeno utile, di raggruppare nell'art. 2, lettera C, il n. 1 e 2 al n. 3 per farne una sola cosa; il che non è stato poi incriminato, ma incriminata sarebbe la parola *manifestazione palese*.

Ora; è necessario chiarire, per lo meno, la ragione di questa parola, di questa aggiunta che non piace. L'intenzione nostra era quella che non fossero mai incriminate le intenzioni, i pensieri; chi non fa professione di fede e non si dimostra assolutamente partecipante ad associazioni nemiche alla Patria ed al Re non debba essere incriminato.

Ecco il perchè della parola *palese*. Può darsi, non lo escludo, massime se gli avvocati ci mettono le mani, che anche queste intenzioni buone abbiano poi ed essere rivoltate contro; ma la intenzione nostra è questa: di escludere che sia incriminato il pensiero, l'intenzione non palesata; perchè in questo caso si entrerebbe in un ginepraio, in qualche cosa d'inquisitorio che non ci pare conveniente. Ma non ci teniamo affatto se si è trovato che è piuttosto dannoso che utile.

Ed ora viene il quesito principale: la cittadinanza. Due onorevoli colleghi ne hanno parlato, di cui uno certo, è assai forte in leggi; combattere con loro mi è estremamente difficile, dimodochè sul principio prettamente legale, non andrò troppo avanti, ma parmi e pare alla Commissione che tutti i mezzi si debbano adoperare per tenere più alto e più compatto che sia possibile il sentimento italiano massime noi che mandiamo centinaia e centinaia di migliaia di uomini tutti gli anni a popolare altre terre; e di questo spoglio che ha luogo della forza viva del paese; l'unico compenso sarà quello di tenerli affezionati a noi in tutti i modi.

Ora molti perdono la cittadinanza per forza e parve alla Commissione e lo ritiene che è dannoso far perdere a quelli che si sentono

ancora Italiani i gradi che si sono guadagnati in patria. È stato detto che ci sono dei mezzi legali notissimi, vale a dire in caso di guerra di ricorrere ad un decreto del Ministero dell'interno e degli esteri per essere riammessi. A causa della burocrazia sarà cosa lunga ad ottenersi; si dovrebbe anche domandare se i nostri emigrati durante il tempo che sono stati fuori hanno tenuto una condotta lodevole e tale da meritare la conservazione del grado che avevano prima. Teoricamente parlando, è giustissimo e nulla avrei da eccepire, ma ripeto, il verificarlo prenderà tempo, e se aspettiamo per riammettere nei ranghi che i signori consoli e i signori ministri abbiano fatte le inchieste e che l'abbiano scritte, probabilmente la guerra sarà finita.

Io non posso a meno di ricordare che Garibaldi, Cialdini, Fanti, dopo aver spesa la vita sui campi di battaglia all'estero sono i grandi italiani che noi onoriamo. Vi possono anche essere tra i nostri emigrati chi senza essere dei Garibaldi spenderebbe la vita volentieri per il bene della patria. A me pare che privarsi di loro sia un torto. Però ci rimettiamo al Senato.

È stata fatta dall'onorevole senatore Sani l'osservazione che l'aprire la stura alla domanda degli ufficiali per avere il consiglio di disciplina, è, se non pericoloso, dannoso. Una ragione è già esposta nella relazione, vale a dire che nella mia lunga carriera militare mi è capitato di notare che talvolta vi sono dei fatti i quali non raggiungono tutti gli estremi per i quali le autorità militari debbono proporre od ordinare un Consiglio di disciplina. Massime nei piccoli presidii e nelle piccole città, a base di pettegolezzi cominciano a correre delle voci sul conto di un ufficiale, voci malevoli che intaccano l'onore e dalle quali egli non sa come difendersi. Non ci si combatte contro queste congiure di pettegolezzi od è assai difficile, e non ci sono neppure gli estremi per poter ricorrere ai tribunali, come può fare qualunque cittadino. L'ufficiale poi, non si trova nelle stesse condizioni di un qualunque cittadino; l'ufficiale porta un'uniforme che non è soltanto sua ma anche degli altri; ha perciò degli obblighi speciali per tutelare il suo onore, perchè non deve tutelare soltanto il suo onore, ma deve tutelare anche il decoro altrui, e questi

obblighi speciali il più delle volte lo mettono fuori della legge comune ed aggravano le condizioni in cui egli si trova. Ecco perchè si era fatta questa aggiunta dall'Ufficio centrale che l'ufficiale potesse tutelare in modo speciale il suo onore. Ma non è già detto che l'autorità militare abbia il dovere di aderire alla domanda del Consiglio di disciplina. Essa vedrà se sia il caso di ordinarlo.

Del resto c'è un altro motivo di questa aggiunta. Nell'opinione pubblica (non militare però) il Consiglio di disciplina è tenuto non solo come qualche cosa di grave (e grave è difatto), ma qualcosa di grave che è sempre in odio all'ufficiale, gli è sempre contro. Ora la lunga vita che io ho passato nelle file dell'esercito (47 anni di servizio effettivo) mi hanno fatto constatare che ciò non è vero: molte volte il Consiglio di disciplina non è contro l'ufficiale, ma è a suo favore, perchè può darsi che l'ufficiale abbia dei torti, ma questi sono ben poca cosa in paragone di quello che la voce pubblica gli affibbia; dimodochè il Consiglio di disciplina è in definitiva un giuri d'onore molto bene legalizzato.

Dubito che questa aggiunta trovi il favore del ministro della guerra, ma sebbene ritenga che sia molto utile, quando il Governo credesse il contrario, l'Ufficio centrale non vi insiste. Però io pregherei l'onorevole ministro che si raccomandasse alle autorità militari che con più larghezza badassero anche a queste cattive voci sparse dai pettegolezzi che si fanno sugli ufficiali e sia tutrice dei suoi subordinati (*Benissimo*).

Presentazione di un disegno di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Rava della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per l'esame.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge sullo stato degli ufficiali.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Sarò brevissimo, giacchè il mio compito si riduce a ringraziare vivamente, anche a nome del mio collega della marina, l'Ufficio centrale, e specialmente il suo illustre relatore, per lo studio profondo che ha fatto del disegno di legge, studio dal quale esso è riuscito notevolmente migliorato; e a dichiarare al Senato se e per quali ragioni il Governo intenda di accettare o no le aggiunte e gli emendamenti che l'onorevole Sani ha presentato ed ha così bene illustrato; due di questi emendamenti sono anche stati sostenuti dall'onorevole Buonamici.

L'onorevole Sani vorrebbe che si ripristinasse il secondo comma della legge del 25 maggio 1852, aggiungendo all'art. 1° dell'attuale disegno di legge la espressione: « il grado è distinto dall'impiego ». L'onorevole relatore Del Mayno ha detto che questa è questione soltanto di forma; tale è anche l'opinione del Governo; sicchè io pregherei l'onorevole Sani a non insistere per una semplice questione formale.

Passo ora all'art. 2°. L'onorevole Sani vorrebbe che fosse ripristinato il testo ministeriale dei comma 2° e 3°. Anche questa è semplice questione di forma che non ha in sè grande importanza; ma invece è importante la proposta soppressione dell'aggettivo « palese », che tanto all'onorevole Sani quanto all'onorevole Buonamici non piace.

L'onorevole Buonamici è stato unanimamente applaudito dal Senato quando disse che coll'aggiunta di quell'aggettivo si lascia supporre si possa permettere ad un militare di fare in segreto quello che la legge gli proibisce di fare in modo palese.

Questa osservazione è giustissima, ed il Governo non esita a riprendere il suo testo, affinché ne venga tolta questa parola « palese », e lo fa tanto più volentieri in quantochè l'Ufficio centrale non insiste a mantenere la sua dizione.

Passo ora all'art. 3°, che è quello che riguarda la cittadinanza.

Anche su questo l'Ufficio centrale non insiste, specialmente dopo udite le dichiarazioni fatte dall'onor. senatore Sani e dall'onor. Buonamici; ed anche il Governo accetta di togliere questa aggiunta.

Riguardo all'art. 28 mi pare che l'onorevole senatore Del Maino abbia dimenticato di esprimere l'opinione dell'Ufficio centrale sulla proposta di soppressione del comma e), presentata ed illustrata dall'onor. Sani.

Questo comma e) dice in sostanza che l'Ufficiale può essere dispensato dal servizio attivo permanente anche per mancanze in servizio o contro la disciplina.

Io non so se l'Ufficio centrale insiste.

DEL MAYNO, *relatore*. Certo, l'Ufficio centrale non può a meno di insistere.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ma io pregherei, invece, l'Ufficio centrale a non insistere, perchè altrimenti si rimetterebbe in vita il provvedimento della revocazione dall'impiego, che si desidera eliminare. Colla legge attuale un ufficiale può essere o rimosso, per mancanza contro l'onore, dal grado e dall'impiego, o revocato dall'impiego per motivi meno gravi. Gli effetti di queste due posizioni sono press' a poco gli stessi, mentre vi è un abisso tra le cause che producono la rimozione e quelle che producono la revocazione. Infatti comunemente si dice tanto per un ufficiale rimosso quanto per un ufficiale revocato che egli è stato *mandato via dall'esercito*, mentre le cause per cui ha dovuto lasciare il servizio sono sostanzialmente di differente natura.

Ora il Governo nel proporre il suo disegno di legge, ebbe di mira di togliere questo inconveniente, abolendo la revocazione. Essa tornerebbe in campo ancora, se si mettesse la dispensa dal servizio per semplici mancanze contro la disciplina.

Per queste considerazioni io pregherei di nuovo l'Ufficio centrale di non insistere.

Ritiro di un progetto di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Se-

nato un decreto Reale che mi autorizza a ritirare il progetto di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione del decreto Reale che lo autorizza a ritirare il progetto di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Detto progetto sarà tolto dall'ordine del giorno.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sullo stato degli Ufficiali.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. È certo che l'ufficiale il quale manca gravemente alla disciplina ed al servizio, non può rimanere nell'esercito; queste mancanze però possono essere più o meno gravi, e per le une e per le altre occorre sempre una sanzione nel Consiglio di disciplina. Se son gravissime, oltre all'impiego, perde il grado, e se non raggiungono l'estremo della gravità, l'ufficiale perde soltanto l'impiego.

Come le mancanze, le punizioni debbono essere gravissime o meno gravi, sempre in seguito a deliberazioni di un Consiglio di disciplina; e questa è stata la ragione per la quale l'Ufficio centrale ha proposto l'aggiunta del comma secondo; ma se il Governo desidera di toglierla, noi non insistiamo.

SANI. Ma il ministro non ha detto nulla sull'articolo 30.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Mi riservo di parlare in seguito.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Avevo intenzione di far qualche osservazione, quando fosse venuto in discussione l'art. 3; ma, siccome nella discussione generale si è costituito un certo consenso circa la modificazione dell'art. 3 proposto dall'Ufficio centrale, ho pensato che sarei forse giunto troppo tardi, parlando nella sede più propria.

L'Ufficio centrale aveva proposto un articolo assai grave, che è stato combattuto vittoriosamente dai senatori Sani e Buonamici; ma forse la ritirata è stata troppo completa, e il

campo è stato troppo presto abbandonato. Nelle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale nella sua relazione, e dal relatore nel suo discorso testè pronunciato, vi è qualche cosa che, a parer mio, va salvata.

L'Ufficio centrale, forse perchè non vi era nel suo seno nessun avvocato (degli avvocati se ne dice spesso male, ma spesso sono necessari)...

CAVALLI. Vi è un uomo di legge, ma non fa l'avvocato. (*ilarità*).

SCIALOJA. ... l'Ufficio centrale è andato al di là della sua intenzione nella formulazione dell'articolo; tanto al di là, che avrebbe avuto bisogno dell'intervento del ministro di grazia e giustizia, anzichè di quello della guerra, per far discutere un articolo costituente una modificazione del Codice civile. Vi è però un elemento del tutto militare, pienamente di competenza dell'Ufficio centrale e dei ministri militari, che si può mettere in evidenza nella legge, facendo, a parer mio, cosa utile e sana.

Ciò che l'Ufficio centrale voleva realmente era questo: che l'ufficiale, il quale fosse stato privato del suo grado in seguito alla perdita della cittadinanza, potesse, specialmente in tempo di guerra, ritornare nelle file dell'Esercito col grado a lui pertinente. Per dir questo ha ecceduto, dicendo che l'ufficiale doveva conservare la sua cittadinanza; ma, sopprimendo quanto vi è di troppo, noi possiamo tuttavia formulare in un articolo la disposizione che l'ufficiale, il quale per la perdita della cittadinanza ha perduto il suo grado, possa essere senz'altro reintegrato nel grado stesso, quando si presenti a riassumere il servizio militare, specialmente in caso di guerra.

Io credo che un emendamento così formulato sarebbe più utile che la pura soppressione di questa parte dell'articolo dell'Ufficio centrale.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Nel mio discorso, forse non abbastanza esplicitamente, parlai anche di questo caso in cui il cittadino riacquistando la cittadinanza italiana, dopo averla perduta all'estero, potesse riacquistare contemporaneamente il grado. Io ho citato l'art. 36 della legge sull'emigrazione, per cui lo stesso ministro dell'interno, d'accordo con quello degli esteri, in certi casi può ridare la cittadinanza ad uno che l'ha

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1907

perduta, ed ho citato anche l'art. 13 del Codice civile, ma ho soggiunto questo, che due condizioni debbono concorrervi, cioè, che il cittadino abbia perduto la cittadinanza italiana per imposizione e non per volontà sua, e che la sua condotta all'estero sia stata irreprensibile. Date queste due condizioni, io non ho difficoltà ad accettare qualche cosa che si avvicini alla proposta che ha fatto l'onor. senatore Scialoja; però non la vorrei in termini così vaghi come egli l'ha annunciata, perchè in quei termini non potrei accettarla e allora riterrei meglio che le cose rimanessero come prima.

Se si volesse fare un'eccezione per coloro che vanno in paesi dove la legislazione impone l'abbandono della cittadinanza propria, potrei accettarla, ma altrimenti mi associerei all'opinione del mio antenato Della Torre, opinione esposta quando si discusse questa legge nel 1850.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, *ministro della guerra*. Innanzi tutto pregherei l'onor. Scialoja di non insistere nella sua proposta che in questa legge s'introduca una disposizione diretta a stabilire che sia conservato il grado a coloro che, dopo di aver conseguito un grado nell'esercito, abbiano di poi emigrato ed abbiano perduta la cittadinanza italiana. Io prego di non insistere in questa proposta, perchè ritengo che, se scoppiasse la guerra, si farebbe, come si è sempre fatto, una legge che ammetterebbe speciali arruolamenti volontari, ed in questa legge si stabilirebbe la reintegrazione del grado avuto per coloro che l'ebbero in un primitivo servizio militare fatto, purchè, naturalmente, si fossero conservati meritevoli di riaverlo.

Ringrazio poi l'Ufficio centrale per avere acconsentito a togliere quel comma e), che era stato aggiunto all'art. 28.

All'art. 29 *bis* l'onor. Sani vorrebbe fosse soppresso il secondo comma, perchè lo ritiene inutile; e vorrebbe fosse anche soppresso il terzo comma, per le ragioni che egli ha così bene esposte. L'Ufficio centrale non insiste nelle sue proposte, ed io sono davvero grato all'onorevole Sani che con le sue opportune osservazioni ha promosso il ritorno al testo primitivo, che mi permetto di dire migliore.

Finalmente c'è un'ultima questione su cui ha parlato l'onor. Sani, e sulla quale l'Ufficio centrale non avrebbe ancora esposta la sua opinione: è quella che riguarda l'art. 30. L'onorevole Sani vorrebbe che l'art. 30 fosse così concepito: l'ufficiale dell'esercito o della marina, qualunque sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli art. 41 (ufficiali che sono nelle colonie) e salvo i casi dell'articolo 47 riguardante gli ufficiali di marina imbarcati su regie navi, che si trovano in lontani mari.

L'Ufficio centrale su questo argomento non si è pronunciato, ed io quindi pregherei il relatore di esprimere il suo parere, di dire cioè se consente o no a questa modificazione.

PRESIDENTE. Per non interrompere nuovamente il suo discorso, pregherei il ministro di dire tutto quello che deve dire, poi risponderà, se crede, l'Ufficio centrale.

VIGANO', *ministro della guerra*. Allora io aggiungerò soltanto che il Governo è grato al senatore Sani delle osservazioni da lui fatte poichè è indubbiamente opportuno sia soltanto il ministro della guerra, o della marina, quello che decide se debbasi mettere, o no, un ufficiale sotto Consiglio di disciplina, anzichè delegare tale facoltà alle autorità dipendenti, e cioè ai comandanti di corpo d'armata per l'esercito ed ai comandanti di dipartimento per la marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di passare alla discussione degli articoli, debbo dar lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e così concepito: « Il Senato fa voti al Governo perchè anche alle altre leggi concernenti lo stato degli ufficiali siano portati i mutamenti richiesti dai tempi ed organamenti cambiati ».

Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

VIGANO, *ministro della guerra*. Il Governo accetta quest'ordine del giorno e trova che è una raccomandazione molto opportuna.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

PARTE PRIMA

Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 1.

Il grado conferito con decreto Reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

Il senatore Sani propone di ripristinare a questo articolo il comma 2 della legge 25 maggio 1852: « il grado è distinto dall'impiego ».

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Ringrazio gli onorevoli ministri della guerra e della marina per la buona accoglienza che hanno fatto alle mie proposte, mi duole però immensamente di non poter corrispondere a tanta cortesia, o quanto meno debbo permettermi di fare alcune osservazioni sul secondo comma dell'art. 1°.

Se si guarda a prima vista, pare, è vero, una questione puramente di forma. Questo secondo comma vive da 55 anni, ed io non so che cosa accadrà, quando, facendo una legge nuova, si venisse a sopprimere, perchè nessuno vorrà credere che sia unicamente per una questione di forma, specialmente poi coloro a cui interessa diranno: « ma se il legislatore ha levato questo secondo comma, ci deve essere una ragione! » ed ognuno andrà a cercarla in quello che gli giova.

Se queste mie ragioni persuadono gli onorevoli ministri, bene, diversamente io non insisterò.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Io mi permetto di pregare ancora l'onor. Sani di non insistere, tanto più che egli ha visto che l'Ufficio centrale è favorevole alla soppressione.

SANI. Io son persuaso che porterà dei danni, e lo vedranno col fatto.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Le osservazioni che fa l'onor. Sani hanno una gravità evidente. Perché si sopprime questa parte dell'art. 1 di una legge che ha

governato l'esercito per cinquant'anni? Ma che male c'è a mantenere la locuzione, che il grado è distinto dall'impiego?

In tutta la legge vi sono disposizioni che hanno effetto per il grado e non per l'impiego e viceversa; ma siccome la esplicita distinzione fra grado ed impiego, che non si verifica per gl'impiegati civili, non contraddice ad alcun concetto del progetto ministeriale; e siccome sta l'osservazione dell'onor. Sani che disse che una modificazione di questo genere nella legge, non si suppone che sia fatta senza motivo e senza conseguenze legali, se nel concetto del Governo non c'è di alterare la vecchia legge, la lasci stare, poichè risponde alla verità; e non nuoce al buon ordinamento, alla compagine ed alla disciplina dell'esercito.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Non è per contraddire a quello che hanno detto testè gli onorevoli Finali e Sani, ma a me sembra che la distinzione tra il grado e l'impiego, altro non sia che una definizione posta in capo alla legge del 1852, definizione ormai a tutti nota e che, se pure non vi fosse, trasparirebbe a tutti evidente dal contesto della stessa legge, là ove si parla della perdita del grado, e della perdita dell'impiego. Ora, pare a me che volere aggiungere all'articolo 1 la dicitura proposta, solo perchè figurò per cinquant'anni nella legge antica, non sia una ragione grave. Ragioni gravi a me sembra di non averle udite da nessuno, e poichè anche l'Ufficio centrale ha creduto di poter sopprimere ciò che non era se non una definizione, così spero che gli onorevoli senatori preopinanti non vorranno insistere nella loro proposta.

SANI. Non insisto.

PRESIDENTE. E lei onor. Finali?

FINALI. Se non c'è un motivo grave per mantenere nella legge questa definizione, non c'è neppure un motivo nè grave nè lieve per eliminarla; tanto che senza nessun inconveniente essa fu scritta ed è stata osservata per più di mezzo secolo. Del resto, se non vi sono proposte per aggiungerla, io non ne faccio.

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento proposto dall'onorevole Sani è stato da lui ritirato,

non resta che mettere ai voti l'articolo primo così come fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinunzia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

- a) Perdita della cittadinanza;
- b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

- c) Rimozione:

1° per offesa alla sacra persona del Re, o del Reggente, ovvero a persona della Famiglia Reale;

2° per manifestazione pubblica o esplicita dichiarazione di una opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà garantite dallo Statuto; per eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi o all'odio fra le varie classi sociali; come anche prendendo parte palese ad un'associazione diretta a tali scopi;

3° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

- d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego;

2° per sospensione dall'impiego protratta per due anni;

3° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dal senatore Sani, e cioè di togliere dal numero 2 della lettera c) la parola « palese ». Mi pare che tanto l'Ufficio centrale quanto il ministro siano d'accordo nell'accogliere questa proposta...

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'Ufficio centrale ed il ministro hanno dichiarato che accettavano sostanzialmente il concetto proposto dal senatore Sani. Hanno detto di non fare grave questione circa la riunione del comma 2° e 3° del progetto ministeriale nel comma 2° del progetto dell'Ufficio centrale. Appunto perchè la questione non è grave, pregherei l'Ufficio centrale di accettare anche per questa parte il primitivo progetto ministeriale, distinguendo i due numeri l'uno dall'altro, perchè si tratta di due figure giuridiche alquanto diverse, e anche perchè in tal modo si salva meglio la sintassi.

È difficile costruire il periodo sintatticamente facendone uno solo. Infatti nel progetto dell'Ufficio centrale esce fuori nell'ultima parte un gerundio inaspettato « prendendo parte », che mal si concorda con tutti gli altri incisi, che incominciano con un *per*: « per manifestazioni, per eccitamento, ecc. ».

Questo mutamento grammaticale si toglierebbe di mezzo, quando gli ultimi incisi si riducessero ad un numero separato, come era nel progetto ministeriale. La sostanza è la stessa, e la forma migliora; quindi credo che l'Ufficio centrale non dovrebbe avere difficoltà ad accettare questa proposta.

DEL MAYNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. Non ho difficoltà di accettare la proposta.

SCIALOIA. Ho detto che dipendeva dalla diversa natura dell'ultimo inciso.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Io pure accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Rimane così la dizione del progetto ministeriale, fatta eccezione del comma 1°, che resta secondo il testo dell'Ufficio centrale.

Rileggo l'art. 2° così modificato:

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) Perdita della cittadinanza;

b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli art. 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli art. 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415, e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

c) Rimozione:

1° per offesa alla sacra persona del Re, o del Reggente durante la reggenza, ovvero ad una fra le persone della Famiglia Reale;

2° per manifestazione pubblica di una opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato od alle libertà garantite dallo Statuto del Regno; ovvero partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alla monarchia, alle istituzioni o alle libertà medesime;

3° per eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi, o all'odio fra le varie classi sociali; ovvero partecipazione ad un'associazione diretta ad alcuno di questi scopi;

4° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego;

2° per sospensione dall'impiego protratta per due anni;

3° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo all'art. 3.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) La perdita della cittadinanza è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero, dal tribunale civile del luogo ove ha sede il corpo cui appartiene l'ufficiale; non si fa luogo però alla perdita della cittadinanza quando l'interessato dichiara esplicitamente di esser pronto ad accorrere in difesa del paese in caso di guerra.

b) Nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero, che secondo le corrispondenti disposizioni della presente legge importerebbe la perdita del grado, produce tale effetto quando sia dichiarato dal ministro della guerra o della marina, sopra conforme proposta della Corte di cassazione di Roma.

c) La rimozione e la eliminazione dai ruoli sono dichiarate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Su questo articolo c'è pure una proposta fatta dall'onorevole Sani, a cui si è associato l'Ufficio centrale e il ministro, di sopprimere la aggiunta: « non si fa luogo alla perdita della cittadinanza quando l'interessato dichiara esplicitamente di essere pronto ad accorrere in difesa del paese, in caso di guerra ».

Il senatore Scialoja, a sua volta, proporrebbe di sostituire alla seconda parte del comma a) dell'art. 3 questa dizione: « L'ufficiale che ha perduto la cittadinanza, ove ritorni in patria in caso di guerra, può essere reintegrato del suo grado ».

Domando all'onor. Scialoja se insiste su questo emendamento.

SCIALOJA. In seguito alle dichiarazioni del ministro della guerra, non insisto sulla mia proposta, poichè egli ha dimostrato che lo scopo a cui mirava il mio emendamento si può conseguire in altro modo.

E poichè ho la parola, vorrei domandare una spiegazione tanto all'onorevole ministro, quanto all'Ufficio centrale, intorno alla lettera *b*) e specialmente al secondo capoverso di essa.

Ivi si dice:

« La condanna pronunciata da un giudice straniero, che secondo le corrispondenti disposizioni della presente legge, importerebbe la perdita del grado, produce tale effetto quando sia dichiarato dal ministro della guerra o della marina, sopra conforme proposta della Corte di cassazione di Roma ».

Io mi aspettava di sentire il presidente della Corte di cassazione in Roma domandare la parola, perchè non intendo come potrebbe applicarsi questa disposizione della legge. Come è scritto qui, si tratta di una iniziativa che la Corte di cassazione di Roma dovrebbe prendere per proporre al ministro della guerra o a quello della marina, nel caso di condanna di un ufficiale pronunciata da un'autorità straniera, che si applichino le conseguenze disciplinari, ecc. Non capisco affatto come possa in tal modo la Corte di cassazione di Roma farsi iniziatrice di atti disciplinari; desidererei una spiegazione. Dipenderà forse dal non aver io ben compreso il significato dell'articolo.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Veramente la dizione dell'articolo è oscura. Converrebbe dunque sostituire altra dizione

SANI. A me pare che non ci sarebbe che da invertire la dicitura del periodo e dire così: « dalla Corte di cassazione di Roma, sopra conforme proposta del ministro della guerra o della marina ».

SCIALOJA. Sta bene, ma bisogna però correggere.

PRESIDENTE. Allora domando al Senato se approva questa modificazione.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. A me pare che, prima di votare questa modificazione, sia opportuno pensarci un

poco, poichè non basta invertire l'ordine degli incisi. Evidentemente la Corte di Cassazione di Roma non è chiamata solo a dichiarare gli effetti disciplinari di quelle condanne straniere, come tuttavia parrebbe, anche quando s'invertissero puramente e semplicemente gl'incisi. La Corte di cassazione di Roma sarà chiamata a definire giudiziariamente l'equivalenza della sentenza straniera, a quella che sarebbe stata pronunciata in simile materia da un'autorità italiana. Questo è il punto su cui può interloquire autorevolmente la Corte di Cassazione, il resto deve essere fatto dal ministro. Ma bisogna che questo pensiero sia tradotto chiaramente nella legge. Io in questo momento non oserei formulare tale emendamento; forse è meglio rimandare la redazione di questo articolo all'Ufficio centrale, affinchè lo formuli in modo conveniente.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. Sta bene l'Ufficio centrale si incaricherà della nuova redazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Quest'articolo è sospeso ed è rimandato all'Ufficio centrale per una nuova redazione.

SANI. Domando se si sospende solamente questa parte dell'articolo 3, oppure se si sospende tutto l'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo deve essere votato complessivamente, quindi non si può votarlo a metà; quando l'Ufficio centrale presenterà al Senato la nuova redazione, si voterà complessivamente. Quindi, quest'articolo rimarrà sospeso.

Passiamo ora all'articolo successivo.

Prego l'onorevole senatore segretario Arrivabene a voler procedere alla lettura dell'articolo 4 e dei successivi.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO II.

Dell'impiego.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 4.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(Approvato).

Art. 5.

Rispetto all'impiego, le posizioni dell'ufficiale in servizio attivo permanente sono:

- a) in servizio effettivo;
- b) in disponibilità;
- c) in aspettativa;
- d) dispensato dal servizio attivo permanente.

(Approvato).

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

- a) che appartiene ad uno dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;
- b) che, cessando temporaneamente dalla predetta condizione, è incaricato di un servizio speciale o di una missione.

(Approvato).

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della R. marina, ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

(Approvato).

Art. 8.

La disponibilità è assegnata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

(Approvato).

CAPO IV.

Dell'aspettativa.§ 1. — *Nozione e cause dell'aspettativa.*

Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina, e non provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa, se non per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
- f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto Reale.

(Approvato).

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare i due terzi dei posti che siano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetti l'iscrizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

(Approvato).

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può essere

inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni, se per infermità, o ai due anni, se per motivi speciali.

(Approvato).

Art. 18.

Al termine dell'aspettativa per una delle cause indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunto il limite massimo di tre anni, l'ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

(Approvato).

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(Approvato).

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego.*

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

(Approvato).

Art. 21.

L'ufficiale ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

(Approvato).

Art. 22.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

(Approvato).

Art. 23.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

(Approvato).

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 24.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

(Approvato).

Art. 25.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

(Approvato).

Art. 26.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo sono attuati mediante decreto Reale.

Il decreto Reale, col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la

motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

(Approvato).

CAPO V.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 27.

Dispensato dal servizio attivo permanente è l'ufficiale che ha cessato definitivamente il servizio attivo e non può, in tempo di pace, esser provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 28.

L'ufficiale non può essere dispensato dal servizio attivo permanente se non per rinuncia accettata per decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) per età o per anzianità, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, quando dichiarato non idoneo a servizi eventuali;

b) per infermità permanenti, ovvero temporanee quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa a norma degli art. 16 e 17 della presente legge;

c) per definitiva esclusione dall'avanzamento ovvero per inidoneità a coprire gli uffici del proprio grado;

d) per aver contratto matrimonio senza il Regio assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso.

e) per mancanza in servizio o contro la disciplina.

PRESIDENTE. A questo art. 28 l'onor. Sani ha presentato un emendamento nel senso che venga soppresso il comma e) aggiunto dall'Ufficio centrale.

Il ministro e l'Ufficio centrale non si oppongono a questa soppressione.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io proporrei che al comma a) di questo articolo, dopo le parole « per età o per anzianità », si aggiunga « di servizio », perchè vi è anche l'anzianità di grado e quindi si potrebbe far confusione.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale è favorevole alla proposta dell'onor. ministro della marina.

PRESIDENTE. L'onor. ministro della marina propone dunque che al comma a) di questo articolo 28 dopo le parole « per età o per anzianità », si aggiunga « di servizio ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo dunque l'art. 28 modificato con l'aggiunta del ministro della marina e con la soppressione del comma e) proposta dal senatore Sani.

Art. 28.

L'ufficiale non può essere dispensato dal servizio attivo permanente se non per rinunzia accettata dal Re, o per una delle cause seguenti:

a) per età o per anzianità di servizio, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, quando dichiarato non idoneo a servizi eventuali;

b) per infermità permanenti, ovvero temporanee quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa a norma degli art. 16 e 17 della presente legge;

c) per definitiva esclusione dall'avanzamento ovvero per idoneità a coprire gli uffici del proprio grado;

d) per aver contratto matrimonio senza il Reo assentimento, ovvero unione matrimoniale col rito religioso.

Chi intende di approvare l'art. 28, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti dai regolamenti militari e approvati con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è dichiarata mediante decreto Reale, che indicherà la causa della dispensa.

L'applicazione del comma e) deve essere preceduta da un Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. A questo articolo, il senatore Sani propone la soppressione dell'ultimo comma, soppressione accettata dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Pongo ai voti pertanto l'art. 29 così modificato; lo rileggo:

Art. 29.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è dichiarata mediante decreto Reale, che indicherà la causa della dispensa.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 29 bis.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli art. 2, lettere c) e d), art. 28 lettera e) e art. 68, comma a), d), e), f), della presente legge, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire, nelle armi, la patria senza detrimento del servizio.

Le mancanze che raggiungono il carattere di reato debbono deferirsi ai tribunali e punirsi coi mezzi disciplinari quelle che non raggiungano la gravità richiesta dall'essenza del Consiglio di disciplina.

Questo può anche essere richiesto dall'ufficiale fatto bersaglio da imputazioni che intacchino il suo onore.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Sani propone la soppressione del comma secondo e terzo, soppressione accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dopo l'accoglimento della modificazione proposta dal senatore Sani, ed accolta dal Se-

nato, all'art. 28 bisogna togliere da questo articolo 29-bis le parole « art. 28 lettera e) ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 29 bis, modificato nel senso proposto dai senatori Sani e Primerano:

Art. 29 bis.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli art. 2, lettera c) e d) e art. 68, comma a), d), e), f), della presente legge, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire, nelle armi, la patria senza detrimento del servizio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

CAPO I.

Ordinamento.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 30.

L'ufficiale generale o ammiraglio, i comandanti di corpo o capi di servizio del R. esercito non possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra o della marina.

Gli ufficiali del R. esercito o della R. marina di qualunque altro grado o carica, possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione del ministro della guerra o della marina, del comandante del corpo d'armata, del comandante in capo del dipartimento marittimo, del comandante militare marittimo e del comandante di forza navale autonoma, salvo i casi indicati agli articoli 41 e 47.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onor. Sani propone di sostituirne un altro così concepito: « L'ufficiale dell'esercito o della marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati dagli articoli 41 e 47 ».

Interrogo l'onor. ministro della guerra e l'Ufficio centrale se intendono di accogliere questa proposta di sostituzione dell'onorevole Sani.

VIGANO', *ministro della guerra*. L'accetto.
DEL MAYNO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 30 nel testo proposto dall'onor. senatore Sani e testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 31.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli articoli 3, ultimo capoverso, 20 e 21 della presente legge, è composto di sette membri, rivestiti del grado prescritto dalle annesse tabelle secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Quando, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

(Approvato).

Art. 32.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo e appartengono al corpo di stato maggiore ed all'arma dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito ovvero allo stato maggiore generale della R. marina.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene al corpo ed alle armi suddette ovvero allo stato maggiore generale della R. marina, due membri del Consiglio debbono appartenere al corpo dell'esercito attivo permanente e della R. marina cui è ascritto l'ufficiale, se la forza organica del corpo stesso, rispetto al grado ed all'anzianità dell'ufficiale, offra modo di fornire i due membri. Mancando tale possibilità la rappresentanza del corpo è limitata ad un solo componente, e se anche questo non potesse essere destinato, o per un motivo legittimo di esclusione, o per non trovarsi in quel dato corpo ufficiali del grado e dell'anzianità voluta, il Consiglio sarà composto nel modo e con le

formalità prescritte nella prima parte del presente articolo.

Ove siano sottoposti al Consiglio due o più ufficiali di corpi diversi, un membro del Consiglio, sempre che possibile, deve rispettivamente appartenere a ciascuno dei corpi, ma in nessun caso può essere superato il numero di tre membri, e, ove occorra, la designazione dei corpi, è determinata dalla sorte.

La disposizione del capoverso precedente si applica anche quando, per un medesimo fatto o più fatti connessi, sono sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali di armi e corpi del R. esercito e dello stato maggiore generale della R. marina, insieme con ufficiali che non vi appartengono.

VIGANÒ, *ministro della guerra*, Domando la parola sugli articoli 32 e 33.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Faccio rilevare che al comma dell'art. 32, quinta linea, è incorso un errore di stampa.

Invece di dire: « esercito attivo permanente e della R. marina, ecc. », deve leggersi: « esercito attivo permanente o della R. marina. Al comma ultimo, quinta linea, va fatta la medesima correzione di o invece di e, e cioè deve leggersi: « corpi del R. esercito o dello stato maggiore generale della R. marina ».

Parimenti al seguente art. 33, alla sesta linea del primo comma, invece di leggere: « dal ministro della guerra o marina », si deve leggere: « dal ministro della guerra o da quello della marina ».

PRESIDENTE. Sta benissimo; terremo conto di queste correzioni di stampa.

Se nessuno chiede la parola pongo intanto ai voti l'art. 32 con le correzioni di forma indicate dall'onorevole ministro della guerra. Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 33 con le modificazioni di forma indicate dal ministro della guerra.

Art. 33.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del R. esercito e ufficiali della R. marina, l'ordine di convocazione del Consiglio di

disciplina è emanato dal ministro della guerra o da quello della marina secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio, appartenga al R. esercito od alla Regia marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

(Approvato).

Art. 34.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato;

b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

(Approvato).

Art. 35.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e di chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale ap-

partiene, il presidente e il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Al comma c) di questo articolo bisogna togliere la particella *di* alla terza linea; è certo un errore di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo ai voti l'art. 35 con la correzione indicata dal ministro della guerra.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 36.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di recusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

(Approvato).

Art. 37.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio sarà eletto dai membri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

(Approvato).

§ 2. — *Disposizioni speciali per il R. esercito.*

Art. 38.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma o si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella

cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali di quel grado residenti nell'altra divisione del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino e successivamente collo stesso criterio di vicinanza, in altre divisioni.

(Approvato).

Art. 39.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del R. esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della R. marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

(Approvato).

Art. 40.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa.

b) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale generale, dal capo di stato mag-

giore del corpo d'armata della capitale, o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

(Approvato).

Art. 41.

Per gli ufficiali delle R. truppe dislocate nei presidî delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale; ferme le disposizioni contenute nel precedente § 1.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

(Approvato).

§ 3. — Disposizioni speciali per la R. marina.

Art. 42.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

(Approvato).

Art. 43.

Per gli ufficiali inferiori o superiori imbarcati su navi dipendenti da comandi navali specificati nell'art. 30, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sottordine ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio, e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti, o comandi militari marittimi, designati come nell'articolo precedente.

Qualora all'estero per deficienza di ufficiali non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Per le modificazioni apportate agli art. 32 e 42 questo articolo va ristudiato da capo, perchè i Comandi navali sono stati tolti dall'art. 30, dietro modificazione approvata dal Senato ed accettata dal Governo, che tutto venga dato al ministro da giudicare, qualunque sia il grado dell'ufficiale. Per cui propongo che quest'articolo sia sospeso e rinviato all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta dell'onorevole ministro s'intende approvata.

Passeremo all'art. 44:

Art. 44.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della R. marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del R. esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

(Approvato).

Art. 45.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 41, dal capo di stato maggiore, o da chi ne fa le veci, del comandante in capo del dipartimento o del comandante militare marittimo, alla presenza del comandante stesso e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 42, dal comandante navale superiore, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado o in anzianità.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Mi pare che anche questo articolo andrebbe ristudiato perchè il comma b) parla dell'art. 42 ora 43 pel quale il Senato ha deciso di sospendere la votazione.

PRESIDENTE. Allora anche quest'articolo sarà sospeso.

Art. 46.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina, alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

(Approvato).

Art. 47.

Per gli ufficiali imbarcati su navi isolate all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati

a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme le disposizioni contenute nel precedente §1.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito di questa discussione a domani.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. La Commissione avrà intanto campo di coordinare questi articoli, poichè, in seguito alle modificazioni introdotte agli articoli 28 e 30, altre se ne dovranno introdurre nei successivi.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249 - *Seguito*);

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza*);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Personale civile pei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1907

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Concessione di una lotteria a favore della presidenza generale della « Lega Navale Italiana » (N. 444);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al per-

sonale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa l'11 marzo 1907 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

